



22821/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. BRUNO BIANCHINI

- Rel. Presidente -

SANZIONI  
AMMINISTRATIVE

Dott. CESARE ANTONIO PROTO

- Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Consigliere -

Ud. 17/09/2014 - CC

Cea-22821

Dott. MILENA FALASCHI

- Consigliere -

R.G.N. 13985/2013

Dott. ANTONINO SCALISI

- Consigliere -

Rep. CJ

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 13985-2013 proposto da:

**S L** elettivamente domiciliato  
in ROMA, VIA DI SANT'ANGELA MERICI 16, presso lo studio  
degli avvocati BRUSCA FEDERICO E SPIZZICHINO ALVARO,  
rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MORO, GIANLUCA  
LIUT, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

PREFETTURA DI VENEZIA – Ufficio territoriale del Governo- in  
persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope  
legis;

- *controricorrente* -

*franchese*

4/12

avverso la sentenza n. 2226/2012 del TRIBUNALE di VENEZIA del 30.9.2012, depositata il 26/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2014 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Gianluca Liut che insiste per l'accoglimento del ricorso.

-O-O-O-O-

E' stata depositata e ritualmente notificata la seguente relazione ex art. 380 <sup>bis</sup> cpc:

"1 - Il 29 maggio 2010, agenti della Polizia stradale di Palmanova, all'uscita del casello autostradale A4 di Portogruaro, contestarono a L S di aver guidato la propria autovettura in istato di ebbrezza alcolica, ritirandogli il documento di abilitazione alla guida; il predetto L S propose opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 186, comma II, del codice della strada ed al provvedimento, adottato dalla Prefettura di Venezia, di sospensione della patente; il Giudice di Pace di Portogruaro annullò l'ordinanza di sospensione della patente ritenendo che la mancanza di una doppia misurazione del tasso alcolimetrico, conforme ai parametri di legge ( essendo la seconda misurazione, pur se conducente ad un rilievo di superamento del tasso consentito, inficiata dall'insufficienza del volume d'aria espirato) rendesse inutilizzabile i risultati strumentali, sottolineando altresì che la sospensione cautelativa adottata in sede penale non avrebbe potuto portare argomenti a sostegno della fondatezza della sanzione amministrativa, stante l'autonomia dei due giudizi.

*franchini*

2 - Il Tribunale di Venezia, decidendo sull'appello della Prefettura, riformò l'indicata decisione giudicando che il Giudice di Pace avrebbe male interpretato il contenuto del provvedimento e non avrebbe correttamente valutato le emergenze di causa.

3 - Il giudice dell'appello sottolineò la finalità cautelare della sospensione della patente di guida ex art. 223 cod. strada, allo scopo di impedire nell'immediato - e quindi prima ancora che fosse accertata la responsabilità penale- che il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistessero fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continuasse a mantenere una condotta pericolosa; da ciò dedusse che l'accertamento dello stato di ebbrezza avrebbe formato oggetto del libero convincimento del giudice dell'opposizione così che quest'ultimo avrebbe potuto anche disattendere quanto emergente dalle risultanze strumentali; mise in proposito in evidenza che il provvedimento opposto avrebbe fatto espresso riferimento alla comunicazione degli agenti della Polizia locale ed ai suoi allegati, in cui lo stato di ebbrezza veniva apprezzato da una serie di elementi (eloquio confuso; alito alcolico; andatura barcollante; vomito ripetuto) poi confermato dalla misurazione strumentale del tasso alcolimetrico la quale, comunque, sarebbe stata conforme ai requisiti del regolamento di attuazione del codice della strada, atteso che il "volume d'aria insufficiente", riferendosi a quanto espirato, non avrebbe comunque impedito l'accertamento, anche nella seconda misurazione, del limite massimo di saturazione.

*Pauchus*

5 - Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso lo  
L S sulla base di sette motivi di annullamento; la  
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo- ha resistito con  
controricorso.


### **Osserva in diritto**

I – Va innanzi tutto messo in rilievo che la sentenza del  
giudice dell'appello è stata pubblicata il 26 novembre 2012,  
dunque dopo oltre trenta giorni dal giorno successivo  
all'entrata in vigore della legge di conversione – l. 7 agosto  
2012 n. 134- del decreto legge 83/2012 che, con l'art. 54, I  
comma lett. b, ha modificato l'art. 360, I comma n.5 cpc,  
limitando l'oggetto della censura alla motivazione solo  
all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia  
stato oggetto di discussione tra le parti.

I.a – Ciò comporta l'inammissibilità dei motivi A); B); D) e  
G), diretti a far emergere la "illogicità e/o contraddittorietà  
e/o insufficienza della motivazione", oltretutto riconducendo  
il vizio a quello descritto nell'art. 360, I comma n.4 cpc,  
sull'erroneo presupposto che dalla sua riscontrata esistenza ne  
sarebbe derivata la nullità della sentenza.

II – Con il motivo sub C), si è denunciata la violazione  
dell'art. 115 cpc, sostenendo parte ricorrente che il Tribunale  
avrebbe posto a base del proprio convincimento verbali  
allegati ad una comunicazione richiamata nel provvedimento  
prefettizio ma della quale, al contrario, non vi sarebbe stata  
traccia nell'incarto processuale.

II.a – Il motivo è infondato perché la gravata decisione fece  
espressamente riferimento ad un rapporto della Polstrada



allegato alla comunicazione di notizia di reato da cui sarebbero emerse le censurate condotte, significative di una pregressa assunzione di sostanze alcoliche ( vedi fol 3 della sentenza: "...*Rileva ancora come dal verbale di accertamento allegato alla notizia di reato emerge l'accertamento della sussistenza di sintomi dello stato di ebbrezza di S L (rectius S ) L .*" ) dunque non affermando che tale rapporto fosse contenuto nella comunicazione n. 2079/2010 del 31 maggio 2010 di cui si lamenta l'assenza in atti

**II.a.1** - Se poi , con il mezzo in esame, si fosse invece voluto sindacare la non rituale produzione – da parte della Polstrada, che ne avrebbe fatto pervenire copia all'ufficio del Giudice di Pace- dell'indicato rapporto, allora si sarebbe dovuto censurare il relativo *vitium in procedendo* in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel decidere su emergenze istruttorie illegittimamente inserite in atti.

**III** – Con il motivo sub E) si censura – con riferimento alla violazione o alla falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990 – l'affermazione secondo la quale in materia di sanzioni amministrative aventi natura cautelare, quale la sospensione della patente, possa applicarsi il principio della motivazione *per relationem*.

**III.a** – Il motivo è inammissibile perché la successiva esposizione della censura conduce ad un esito del tutto opposto alla indicata premessa, dal momento che viene richiamata una interpretazione giurisprudenziale ( del Consiglio di Stato) che invece espressamente ammette tale tipo di motivazione indiretta , sulla base di precisi presupposti

*Maucheri*

che però, si afferma, non sarebbero stati verificati nella fattispecie: così argomentando dunque si denuncia genericamente un'erronea valutazione di essi da parte del giudice dell'appello "... *in punto (di) logicità e completezza della motivazione...*"( così a fol 21 del ricorso) e dunque ponendo a base della censura un richiamo ad un non più delibabile aspetto della motivazione.

IV – Con il motivo sub F) vengono fatte valere la violazione e la falsa applicazione dell'art. 379 d.P.R. 495/1992 – portante il regolamento di esecuzione del c.d. codice della strada – laddove il Tribunale ritenne che , anche in assenza di una doppia misurazione , il tasso alcolimetrico fosse superiore ai limiti stabiliti per legge: il mezzo è inammissibile perché, come sopra messo in evidenza al § 3 della narrativa del fatto, il Tribunale fondò la sua decisione su una duplice *ratio decidendi*, da un lato ritenendo che , nel caso di sospensione provvisoria della patente, il giudice potesse delibare anche altri elementi di giudizio per accertare la sussistenza di una situazione di pericolo derivante da riferita assunzione di alcolici da parte del guidatore; dall'altro giudicando comunque utilizzabile, per tali finalità, il successivo ed irregolare rilievo strumentale: la resistenza alla critica del primo complesso argomentativo consente dunque di ritenere assorbita ogni ulteriore censura .”

-0-0-0-0-

Giudica il Collegio condivisibili le argomentazioni sopra esposte ; ritiene altresì che la memoria depositata in vista dell'adunanza – e le argomentazioni esposte in camera di consiglio da parte del procuratore

*franchini*

del ricorrente ad illustrazione della stessa- , non apporti argomenti critici tali da far deflettere dalle conclusioni di cui alla relazione.

A – Innanzi tutto la interpretazione che parte ricorrente dà della riforma dell'art. 360, I comma n. 5 cpc – nel senso che essa avrebbe ampliato, anziché limitare, l'ambito applicativo del vizio di motivazione ( così a fol 5 della memoria) -, è frutto di una non ponderata ricostruzione della genesi della riforma attuata con la legge n.134 del 2012 – di conversione del decreto legge n. 83 del 2012 – la quale , al fine di scongiurare il pericolo che, attraverso la deduzione del vizio di motivazione, si introducesse un terzo grado di giudizio di merito e per dar maggior respiro alla funzione, precipua del giudizio di legittimità, di nomofilachia, ha ricondotto il controllo sul ragionamento giudiziale a quelle ipotesi in cui quest'ultimo sia privo del tutto di svolgimento ovvero quanto la motivazione sia irrimediabilmente contraddittoria od obiettivamente incomprensibile : in particolare le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8053/2014, hanno avuto cura di confrontare la detta riforma con i precetti della Carta delle Leggi, statuendo che la ricordata riformulazione dell'art. 360, I comma n. 5 cpc deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, pervenendo alla conclusione che è , a seguito della riforma in esame, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attiene alla esistenza della motivazione in sé – e sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, in disparte dal confronto con le risultanze processuali- : detta “anomalia” si esaurirebbe dunque nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico; nella motivazione meramente apparente; nel contrasto irriducibile tra le affermazioni

inconciliabili; nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Se tali dunque sono i parametri di riferimento dei confini applicativi del “nuovo” art. 360, I comma n.5 cpc, appare evidente che essi non sono stati rispettati nei motivi delibati come inammissibili nella relazione, essendo dirette, le censure in essi contenute, ad una mera rivisitazione delle emergenze istruttorie, divergente rispetto a quella operata dal giudice dell’impugnazione.

**B** – Quanto alla valutazione della violazione dell’art. 115 cpc la memoria insiste nella, sufficientemente contestata nella relazione, tesi secondo la quale il Tribunale di Venezia avrebbe posto a base della propria decisione un documento non in atti: non sono dunque apportati argomenti critici idonei a far deflettere dalla valutazione esposta nella relazione in merito al percorso logico seguito dal giudice della impugnazione nel tener conto della nota della Polstrada ( vedi paragrafi II.a e II.a.1.).

**C** – Quanto alla contestata legittimità di una motivazione di un provvedimento giudiziario *per relationem* ad un provvedimento amministrativo, la tesi appare singolare in quanto in ogni procedimento di opposizione a sanzione amministrativa la sentenza si basa – per confermarlo o per confutarlo- su un provvedimento amministrativo ( in genere, il verbale di contestazione) e quindi è errato richiamare la tematica della motivazione *per relationem* che ha un significato ed un ambito di applicazione nella diversa fattispecie in cui si imputi al giudice di aver aderito acriticamente non già ad una ricostruzione operata da un terzo di un accadimento storico – fuori evidentemente dalla propria sfera di percezione diretta- quanto piuttosto di aver accettato e fatta propria , senza idoneo apparato valutativo-critico, una valutazione che di quella emergenza sia stata espressa da altri – altro giudice o un’ autorità amministrativa-

D - La lamentata violazione dell'art. 379 d.P.R. 495/1992 , viene sostenuta nei medesimi termini di cui al ricorso - limitandosi per il resto parte ricorrente a dedurre, ma non a spiegare, la ritenuta inconferenza degli altri elementi di giudizio esposti in relazione -.

Il ricorso va dunque rigettato; consegue sia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo, sia l'obbligo, per detta parte, del versamento a' sensi dell'art. 13, comma 1 <sup>quater</sup> del d.P.R. n. 115/2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 <sup>bis</sup> dello stesso articolo 13.

**P.Q.M.**

**La Corte**

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese prenotate e prenotande a debito, nonchè accessori come per legge; a' sensi dell'art. 13, comma 1 <sup>quater</sup> del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 <sup>bis</sup> dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 17 settembre 2014, nella camera di consiglio della sez. VI-2 della Cassazione

Il Presidente

*Stefano Scuderi*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Anna PANTALEO

*Anna Pantaleo*

DEPOSITATO IN GANCELLERIA

oggi, .....

**28 OTT 2014**



Il Funzionario Giudiziario  
Anna PANTALEO